



Sito web: www.provincia.cuneo.it
E-mail: ufficio.via@provincia.cuneo.it
P.E.C.: protocollo@provincia.cuneo.legalmail.it
SETTORE PRESIDIO DEL TERRITORIO UFFICIO V.I.A.
Corso Nizza 21 - 12100 Cuneo tel. 0171445200 fax
0171445560

2011/08.10/000104-02

OGGETTO: PROCEDIMENTO DI VERIFICA EX ART. 19, D.LGS. 152/06 E S.M.I E L. R. 40/98 E S.M.I..

PROGETTO DI RINNOVO E AMPLIAMENTO DI UNA CAVA DI PIETRA ORNAMENTALE, SITA IN LOCALITÀ "SECCAREZZE", N. 4 LOTTI FUORI CORSO, NEL COMUNE DI BAGNOLO PIEMONTE.

PROPONENTE: VOTTERO RICCARDO & C. SNC, VIA PASCHERO N. 33, 12031 - BAGNOLO PIEMONTE.

ESITO PROCEDIMENTO.

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- in data 22.10.2020 con prot. n. 59916, sono pervenuti a questa Amministrazione gli elaborati relativi al progetto esplicitato in oggetto, allegati all'istanza di avvio della procedura di Verifica ex art. 19 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e della l.r. 40/1998 e s.m.i., presentata da parte della società VOTTERO Riccardo & C. S.n.c., con sede legale in Via Paschero n. 33 a Bagnolo Piemonte;
- con nota provinciale prot. n. 61097 del 27.10.2020 è stato comunicato al proponente, l'avvio della presente procedura;
- la Provincia ha pubblicato sul proprio Albo Pretorio on line l'avviso di avvenuto deposito del progetto presso l'Ufficio Valutazione Impatto Ambientale e di contestuale avvio del procedimento, dal 27 ottobre al 10 dicembre 2020;
- con nota prot. n. 6196 del 27.10.2020, la Provincia ha provveduto a pubblicare gli elaborati depositati e a richiedere ai soggetti interessati alla presente procedura, l'apporto istruttorio di competenza;
- con nota prot. n. 72148 del 15.12.2020 il Comune di Luserna San Giovanni, ha fatto richiesta di essere coinvolto nell'iter istruttorio ed amministrativo della presente procedura, in quanto l'intervento proposto sembrerebbe comportare delle attività di scavo anche su aree ricadenti nel territorio dello stesso Comune;
- con nota prot. n. 72948 del 17.12.2020, la Provincia ha accolto la suddetta e ha stabilito il 15 gennaio 2021 quale termine ultimo per far pervenire eventuali osservazioni;
- il progetto rientra nella categoria progettuale n. 59 dell'Allegato B2 L.R. 40/98 e s.m.i. "cave e torbiere con materiale estratto inferiore o uguale a 500.000 mc/anno e con superficie inferiore o uguale a 20 ettari, escluse quelle che ricadono, anche parzialmente, in aree protette a rilevanza regionale ed escluse le cave di prestito finalizzate al reperimento di materiale per la realizzazione di opere pubbliche comprese in accordi Stato-Regioni, di cui alla legge regionale 3 dicembre 1999 n. 30, (Norme speciali e transitorie in parziale deroga alle norme regionali vigenti per l'esercizio di cave di prestito finalizzate al reperimento di materiale per la realizzazione di opere pubbliche comprese in accordi Stato-Regioni) non rientranti nei casi previsti dalla categoria n. 13 dell'allegato A2";
- nel corso del procedimento, da parte dei soggetti interessati alla presente procedura, risultano pervenuti i seguenti contributi tecnici:
 - con nota prot. ric. n. 72521 del 16.12.2020 **I'ASL CN1**, ha comunicato che, a seguito dell'esame della documentazione ricevuta, non ha rilevato la sussistenza di particolari problematiche dal punto di vista igienico sanitario in merito a quanto richiesto;

- con nota prot. ric. n. 70853 del 10.12.2020 la **Regione Piemonte - Direzione Competitività del Sistema Regionale - Settore Polizia Mineraria, cave e miniere**, dopo aver acquisito i pareri del Settore Geologico (pervenuto a questa Provincia con nota prot. ric. n. 70495 del 9.12.2020) e del Settore Tecnico Regionale (pervenuto a questa Provincia con nota prot. ric. n. 70810 del 10.12.2020) ha espresso le seguenti considerazioni.

“La modifica del progetto proposta nell’ambito del rinnovo consiste nel ribasso del piazzale di cava di circa 18 m, finalizzata all’incremento della volumetria estraibile valutato in 30.000 mc; la parte meridionale dell’area in disponibilità è interessata da un fenomeno franoso, in relazione al quale è stata individuata un’area di contenimento del possibile crollo ed una fascia di rispetto per garantire la sicurezza dei luoghi di lavoro. Inoltre, lungo il Rio Comba Mora, che scorre ad est della cava, sono state realizzate alcune briglie finalizzate a ridurre il rischio idraulico.

Il Settore Tecnico di Cuneo, con nota pervenuta per le vie brevi che si allega alla presente, evidenzia la necessità di approfondire alcune problematiche relative all’assetto idrogeologico del sito e sottolinea l’opportunità che l’intervento sia sottoposto alla fase di Valutazione d’Impatto Ambientale.

Il Settore Geologico, con nota pervenuta per le vie brevi che si allega alla presente, suggerisce che lo sviluppo e la prosecuzione dell’attività estrattiva in questione debbano essere valutati in modo più esaustivo e approfondito, poiché l’intervento si colloca all’interno di un quadro di spiccata fragilità geomorfologica.

In conclusione, a fronte delle problematiche sopra evidenziate, è parere di questo Settore che il progetto di rinnovo ed ampliamento della cava di pietra ornamentale sita in località Seccarezze - n. 4 lotti fuori corso del Comune di Bagnolo Piemonte debba essere sottoposto a procedura di Valutazione d’Impatto Ambientale.”

- con nota prot. ric. n. 1124 dell’11.01.2021 il **Comune di Luserna San Giovanni**, a seguito dell’esame della documentazione progettuale ed ambientale disponibile, ha segnalato quanto segue:

“...Dal confronto grafico tra gli elaborati progettuali (Cfr.: Elaborato n. 06 - Progetto Preliminare - Elaborati Grafici) relativi alla situazione iniziale (Cfr.: “Planimetria stato attuale”) ed a quella finale prevista in progetto (Cfr.: “Planimetria progetto”), si evince che l’intervento sembrerebbe comportare (come evidenziato dal diverso andamento delle curve di livello) delle attività di scavo anche su aree che, sulla base della traccia del confine intercomunale formalmente riportata su tali elaborati, ricadono in territorio dello scrivente Comune di Luserna San Giovanni.

Si ripropone, a tale proposito, l’estratto degli elaborati in parola già a suo tempo trasmesso, sul quale, preventivamente ingrandito, si era provveduto al raffronto grafico tra la situazione “ante” e quella “post” intervento estrattivo: ciò consente di individuare ed evidenziare l’area, posta in territorio del Comune di Luserna San Giovanni, che sembrerebbe oggetto di interventi di coltivazione mineraria e di modificazione del suolo nell’ambito del proposto intervento estrattivo. Per quanto desumibile dall’esame della documentazione progettuale depositata, quest’ultimo sembrerebbe infatti modificare la conformazione planoaltimetrica di tale area, così come rappresentata mediante restituzione a curve di livello.

La Ditta Vottero è titolare di contratto di affitto sui terreni in parola, di proprietà del Comune di Luserna San Giovanni; il contratto medesimo prevede tuttavia l’utilizzo di tali terreni con la sola ed esclusiva funzione di “deposito” a servizio di attività estrattive, mentre non prevede lo svolgimento sui medesimi di attività di coltivazione mineraria.

Quale contributo ai fini del prosieguo dell’iter istruttorio ed amministrativo della corrente Fase di Verifica della procedura di VIA, ex art. 10 della L.R. 40/98, si richiede pertanto che i competenti Uffici della Provincia di Cuneo procedano ad una verifica (richiedendo, se necessario, le opportune integrazioni e chiarimenti alla Ditta proponente) dell’effettiva perimetrazione ed ubicazione, rispetto all’andamento dei confini amministrativi, dell’area oggetto di intervento estrattivo e di modificazione del suolo.

Ciò al fine anche di individuare in modo esaustivo ed univoco le effettive competenze (in termini di Amministrazioni Comunali e Provinciali interessate) cui sarà demandato il futuro rilascio delle autorizzazioni necessarie per l’avvio dell’intervento, scrupolosamente elencate dallo stesso Proponente (Cfr.: Elaborato 05 – Autorizzazioni e pareri da acquisire) e conseguenti allo specifico quadro vincolistico locale (in particolare per quanto riguarda la L.R.

23/2016, che le demanda alle Province competenti per territorio, ed il vincolo paesaggistico ex D.Lgs. 42/2004, che le demanda invece ai singoli Comuni).”.

- Nel termine di quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione della notizia di avvenuto deposito del progetto, non risultano pervenute osservazioni da parte del pubblico.
- L'istruttoria tecnica svolta nel corso dell'Organo Tecnico del 1° dicembre 2020 ha evidenziato quanto di seguito esposto:

1. dal punto di vista amministrativo/autorizzativo, ai fini della coltivazione dell'attività estrattiva in oggetto, dovrà essere presentata istanza di rinnovo dell'autorizzazione mineraria ex L.R. 23/2016;

2. dal punto di vista tecnico, il presente progetto, per quanto dichiarato dal proponente, si configura come rinnovo ed ampliamento della cava Seccarezze, nel Comune di Bagnolo Piemonte.

L'attività estrattiva esiste da molti anni e dopo una serie di rinnovi dell'autorizzazione alla coltivazione e recupero ambientale (anno 2007 e anno 2013), nel 2015, previa procedura di Verifica di VIA, era già stato autorizzato un primo ampliamento, sia superficiale, in quanto la Ditta era entrata in disponibilità di due nuovi lotti di cava, che volumetrico, per una volumetria aggiuntiva di 30.000 m³.

L'ampliamento attualmente proposto prevede la coltivazione di ulteriori 30.000 m³, che si aggiungono al volume di materiale già ad oggi coltivato, mantenendo invariata la superficie di cava, già compromessa nel corso degli anni.

3. Dal punto vista ambientale i potenziali impatti generati dall'opera in progetto sono i seguenti. Confrontandosi con gli allegati alla L.R. 40/98, si rileva che l'*Allegato A2 – Progetti di competenza della Provincia, sottoposti alla fase di valutazione* al n. 13 comprende le *“cave o ampliamenti di cave esistenti di pietre ornamentali appartenenti a Poli estrattivi, individuati ai sensi del DPAE II Stralcio e per volumi complessivi scavati, compresi gli sfridi, superiori a 30.000 m³....”.*

A tal proposito, si ricorda che la cava in oggetto appartiene al Polo Estrattivo denominato “Seccarezze”, così come individuato ai sensi del DPAE II Stralcio.

Si ritiene che, nell'applicazione dei criteri individuati dalla L.R. 40/98, debba essere considerato l'ampliamento complessivamente richiesto dalla Ditta istante, sommando quindi il volume di 30.000 m³ oggetto dell'istanza in oggetto al volume di 30.000 m³ già autorizzato nell'ampliamento richiesto nel 2015, con procedimento di Verifica svolto nel corso del 2014.

In riferimento alle quantità di sterili dichiarate e visibili nell'attuale sito di cava, soprattutto sulla scarpata di valle, non è presente un Piano di Gestione in ex al D.Lgs. 117/2008.

Viene dichiarato che gli sterili prodotti verranno “conferiti a valle presso” imprecisate aziende dotate di “impianti di frantumazione” in quanto la costruzione di una discarica sarebbe impattante e di non facile individuazione.

A tale proposito si fa presente che non è possibile trasformare un rifiuto (lo sterile prodotto e quello già presente) in un sottoprodotto, materia questa che l'art. 184-bis (D.Lgs. n. 152/2006), definisce:

“comma 1. È un sottoprodotto e non un rifiuto ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera a), qualsiasi sostanza od oggetto che soddisfa tutte le seguenti condizioni:

a) la sostanza o l'oggetto è originato da un processo di produzione, di cui costituisce parte integrante, e il cui scopo primario non è la produzione di tale sostanza od oggetto;

b) è certo che la sostanza o l'oggetto sarà utilizzato, nel corso dello stesso o di un successivo processo di produzione o di utilizzazione, da parte del produttore o di terzi;

c) ... d)... omissis”.

Le cave sono attività estrattive e non processi di produzione, e non si ha certezza dell'utilizzo degli sterili prodotti. Peraltro, i rifiuti da estrazione sono già normati dal D.Lgs. n. 117/2008 e di conseguenza sono esclusi dalla Parte Quarta (di cui fa parte l'art. 184-bis) sulla base del contenuto dell'art. 185 comma 2 lett. d):

“comma 2. Sono esclusi dall'ambito di applicazione della parte quarta del presente decreto, in quanto regolati da altre disposizioni normative comunitarie, ivi incluse le rispettive norme nazionali di recepimento:

a) ... b)... c)... omissis

d) i rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave, di cui al decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 117;”.

Laddove, tuttavia, la VOTTERO Riccardo & C. volesse distinguere in sito il materiale da destinare al proprio laboratorio da quello qualificabile **rifiuto**, in quanto a pezzatura ridotta (cfr. sterile), trasportandolo integralmente presso aziende che lo recuperano lavorandolo ulteriormente, dovrebbe averle quantomeno identificate in sede progettuale, le stesse dovrebbero avere un'autorizzazione per la gestione dei rifiuti ed il trasporto dovrebbe essere accompagnato da documenti adeguati.

Altra questione di ampio rilievo, riguarda i materiali utili al ritombamento del vuoto di cava residuale, ipotizzato essere di ca. 20.000 m³.

È completamente assente un calcolo della cubatura e un piano operativo di collocamento; quindi una caratterizzazione e l'esatta provenienza se non la sola definizione al Cap. 5.1.1 di materiale "*lapideo di scarto*" reperibile da "*vicine cave in attività (Corso Cave Ciafalco) e zone di stoccaggio*".

Un'ultima questione da considerare di indubbio rilievo riguarda la stabilità del versante in oggetto. È abbastanza evidente infatti, il contrasto tra il metodo di lavorazione utilizzato "*distacco di blocchi mediante uso di esplosivo (pag. 21) ... con detonazioni in media 2 volte al giorno (pag. 31)*" e quanto riportato sia in cartografia che nel testo a pag. 16 dello Studio Preliminare: "*L'area oggetto del presente studio ... è localizzata più a nord-nord-est di un settore di versante oggetto di frana e di contenimento del possibile crollo*". In effetti l'area di cava è situata topograficamente qualche decina di metri più a valle della zona instabile e un contributo ad eventuali crolli potrebbe essere generato dalle frequenti detonazioni delle attività estrattive prossime.

Per quanto attiene la previsione dell'impatto acustico, la documentazione tecnica presentata, molto completa nelle varie sezioni, individua, le zone acustiche relative alla Cava e ai potenziali ricettori (complesso alberghiero Rucas e abitati di Rumer, Peyrea) e le potenziali sorgenti acustiche. Tuttavia, non fornisce indicazioni precise relative alle immissioni acustiche ai ricettori sopraccitati e, al fine di ottenere una valutazione conforme a quanto previsto dalla Norma di riferimento, è necessario che il proponente produca una vera e propria Valutazione di Impatto Acustico. Tale documento deve essere redatto in ottemperanza all'art. 8 comma 4 della L. 447/1995 e pertanto deve essere compilato da un Tecnico competente in acustica abilitato ed iscritto nel relativo elenco ENTECA e deve contenere i 14 punti previsti dalla L.R. n. 52 del 25 ottobre 2000.

Le informazioni relative ai valori di immissione ai ricettori e al differenziale di immissione diurno agli stessi, devono essere supportate secondo la norma, da misure e da valutazione teoriche e/o modellistiche.

Tutto ciò premesso,

Rilevato che il presente atto afferisce al Centro di Responsabilità n. 070230 "*Servizio Valutazione Impatto Ambientale*".

Atteso che ai fini del presente atto i dati personali saranno trattati nel rispetto dei principi di cui al regolamento UE n. 2016/679 e alla normativa nazionale vigente in materia.

Dato atto che è stato valutato con esito negativo ogni potenziale conflitto di interessi e conseguente obbligo di astensione ai sensi degli artt. 7 del D.P.R. 16/04/2013 n. 62, 6 bis della L. n. 241/1990.

Rilevato che ai sensi dell'art. 83 comma 3 lett. e) del D.Lgs n. 159/2011, il presente provvedimento non incorre nell'obbligo della documentazione antimafia.

Atteso il rispetto degli adempimenti previsti dalla normativa in materia di trasparenza di cui all'art. 23 del D.Lgs n. 33/2013.

Vista la legge n. 190/2012 recante "*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*" e relativo PTPC.

Visto il D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e s.m.i. "*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali*".

Visto il D.Lgs. 03.04.2006, n. 152 "*Norme in materia ambientale*" e s.m.i..

Visto il D.M. 30.03.2015 n. 52 recante "*Linee Guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle Regioni e Province Autonome, previsto dall'art.15 del decreto-legge 24.06.2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla Legge 11.08.2014 n.116*".

Vista la L.R. 14.12.1998, n. 40 "*Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione*" e s.m.i..

Vista la D.G.P. n. 288 del 13.04.1999 di istituzione dell'Organo Tecnico presso la Provincia di Cuneo.

Viste la nota prot. n. 72521 del 16.12.2020 dell'**ASL CN1**, la nota prot. n. 70853 del 10.12.2020 della **Regione Piemonte - Direzione Competitività del Sistema Regionale - Settore Polizia Mineraria, cave e miniere**, nonché le note prot. n. 70495 del 9.12.2020 del Settore Geologico e prot. ric. n. 70810 del 10.12.2020 del Settore Tecnico Regionale e la nota prot. n. 1124 dell'11.01.2021 del **Comune di Luserna San Giovanni** in premessa richiamate.

Atteso che tutta la documentazione è depositata agli atti.

Considerato che:

- a. le informazioni contenute nella documentazione agli atti sono ritenute sufficienti per valutare gli impatti ambientali dell'intervento proposto.
- b. L'intervento si configura come rinnovo ed ampliamento di un'attività esistente da molti anni, che, ad oggi, non è mai stata sottoposta a giudizio di compatibilità ambientale.
- c. La cava appartiene al Polo Estrattivo denominato "Seccarezze", così come individuato ai sensi del DPAE II Stralcio.
- d. Dopo una serie di rinnovi dell'autorizzazione alla coltivazione e recupero ambientale (anno 2007 e anno 2013), nel 2015, previa procedura di Verifica di VIA svoltasi nel 2014, era già stato autorizzato un primo ampliamento, sia superficiale, in quanto la Ditta era entrata in disponibilità di due nuovi lotti di cava, che volumetrico, per una volumetria aggiuntiva di 30.000 m³.
- e. Nell'applicazione dei criteri individuati dalla L.R. 40/98, debba essere considerato l'ampliamento complessivamente richiesto dalla Ditta istante, sommando quindi il volume di 30.000 m³ oggetto dell'istanza in oggetto al volume di 30.000 m³ già autorizzato nell'ampliamento richiesto nel 2015 e pertanto debba essere svolta una valutazione degli impatti cumulativi derivanti dall'intervento complessivo sulle diverse componenti ambientali, considerando un suo intorno significativo.
- f. Già ad oggi presenti sull'area ingenti quantità di materiale sterile dovrebbe essere fornita una proposta progettuale che individui una soluzione alternativa per il conferimento definitivo di tale materiale.
- g. Laddove, la VOTTERO Riccardo & C. volesse distinguere in sito il materiale da destinare al proprio laboratorio, da quello qualificabile rifiuto in quanto a pezzatura ridotta (cfr. sterile) trasportandolo integralmente presso aziende che lo recuperano lavorandolo ulteriormente, dovrebbe averle quantomeno identificate in sede progettuale, le stesse dovrebbero avere un'autorizzazione per la gestione dei rifiuti e il trasporto dovrebbe essere accompagnato da documenti adeguati.
- h. In merito ai materiali utili al ritombamento del vuoto di cava residuale, ipotizzato essere di ca. 20.000 m³ è completamente assente un calcolo della cubatura e un piano operativo di collocamento; quindi una caratterizzazione e la esatta provenienza se non la sola definizione al Cap. 5.1.1 di materiale "*lapideo di scarto*" reperibile da "*vicine cave in attività (Corso Cave Ciafalco) e zone di stoccaggio*".
- i. Un'attenzione particolare dovrebbe essere posta alle eventuali interferenze dell'intervento estrattivo proposto con il reticolo idrografico esistente, ed in particolare con il limitrofo Rio Comba Mora e con la componente paesaggio, prevedendo il recupero ambientale definitivo di porzioni di cava su cui la coltivazione mineraria del giacimento risulta conclusa.
- j. In merito alla stabilità del versante in oggetto è evidente il contrasto tra il metodo di lavorazione utilizzato "*distacco di blocchi mediante uso di esplosivo (pag. 21) ... con detonazioni in media 2 volte al giorno (pag. 31)*" e quanto riportato sia in cartografia che nel testo a pag. 16 dello Studio Preliminare: "*L'area oggetto del presente studio ... è localizzata più a nord-nord-est di un settore di versante oggetto di frana e di contenimento del possibile crollo*". In effetti l'area di cava è situata topograficamente qualche decina di metri più a valle della zona instabile e un contributo ad eventuali crolli potrebbe essere generato dalle frequenti detonazioni delle attività estrattive prossime.
- k. Per quanto attiene la previsione dell'impatto acustico, la documentazione tecnica presentata, molto completa nelle varie sezioni, individua, le zone acustiche relative alla Cava e ai potenziali ricettori (complesso alberghiero Rucas e abitati di Rumer, Peyrea) e le potenziali sorgenti acustiche, non fornisce tuttavia indicazioni precise relative alle immissioni acustiche ai ricettori sopraccitati e, al fine di ottenere una valutazione conforme a quanto previsto dalla Norma di riferimento, è necessario che il proponente produca una vera e propria Valutazione di Impatto

Acustico. Tale documento deve essere redatto in ottemperanza all'art. 8 comma 4 della L. 447/1995 e pertanto deve essere compilato da un Tecnico competente in acustica abilitato ed iscritto nel relativo elenco ENTECA e deve contenere i 14 punti previsti dalla L.R. n. 52 del 25 ottobre 2000.

Le informazioni relative ai valori di immissione ai ricettori e al differenziale di immissione diurno agli stessi, devono essere supportate secondo la norma, da misure e da valutazione teoriche e/o modellistiche.

in data 1° dicembre 2020, **l'Organo Tecnico**, avvalendosi del supporto tecnico-scientifico dell'A.R.P.A. - Dipartimento Provinciale di Cuneo di cui alla nota prot. ric. n. 69212 dell'1.12.2020 e dell'apporto istruttorio del Settore provinciale Risorse del Territorio - Ufficio Cave di cui alla nota prot. n. 69187 dell'1.12.2020, istruita la documentazione depositata, **ha unanimemente ritenuto che l'intervento in esame debba essere assoggettato alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale ex art. 27-bis D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. e L.R. 40/98 e ss.mm.ii.**, in quanto l'intervento proposto si configura come rinnovo ed ampliamento di un'attività esistente da molti anni che però non è mai stata sottoposta a giudizio di compatibilità ambientale che consentisse una corretta e compiuta valutazione degli eventuali effetti diretti e indiretti che potessero derivare sulle componenti ambientali coinvolte, tenendo conto di tutte le criticità dall'intervento come in precedenza evidenziate ed in particolar modo degli impatti cumulativi sulle diverse componenti ambientali, considerando un suo intorno significativo, nonché per tutte le motivazioni e le criticità esplicitate in premessa e nelle considerazioni sopraccitate nonché espresse nelle memorie tecniche conclusive redatte dai soggetti interessati dalla procedura e richiamate in premessa.

Tutto quanto sopra esposto e considerato,

DISPONE

- 1. DI ASSOGGETTARE alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale ex art. 27-bis, D.Lgs.152/06 e s.m.i. e L.R. 40/98 e s.m.i.**, il progetto in epigrafe indicato, presentato in data 22.10.2020 con prot. n. 59916, da parte della società VOTTERO Riccardo & C. S.n.c., con sede legale in Via Paschero n. 33 a Bagnolo Piemonte, in quanto l'istruttoria tecnica condotta da parte dell'Organo Tecnico ha evidenziato che l'intervento proposto si configura come rinnovo ed ampliamento di un'attività esistente da molti anni che però non è mai stata sottoposta a giudizio di compatibilità ambientale che consentisse una corretta e compiuta valutazione degli eventuali effetti diretti e indiretti che potessero derivare sulle componenti ambientali coinvolte, tenendo conto di tutte le criticità dell'intervento come in precedenza evidenziate ed in particolar modo degli impatti cumulativi sulle diverse componenti ambientali, considerando un suo intorno significativo nonché per tutte le motivazioni e le criticità esplicitate in premessa e nelle considerazioni sopraccitate nonché espresse nelle memorie tecniche conclusive redatte dai soggetti interessati dalla procedura e richiamate in premessa.
- 2. DI STABILIRE** che, il progetto definitivo da presentare in allegato all'istanza ex art. 27-bis del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e L.R.40/98 e s.m.i, dovrà contenere, oltre alla documentazione e gli elaborati progettuali previsti dalle normative di settore per consentire la compiuta istruttoria tecnico-amministrativa finalizzata al rilascio di tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione e all'esercizio del progetto, altresì gli elaborati tecnici utili ad approfondire le criticità rilevate nel dal Comune di Luserna San Giovanni nonché nel presente provvedimento.

STABILISCE

di rendere noto il presente provvedimento al proponente, ai soggetti interessati nel procedimento di Verifica ed al pubblico mediante la pubblicazione all'Albo Pretorio della Provincia per 30 giorni consecutivi, in ottemperanza a quanto stabilito all'art. 19, comma 11, d.lgs. 152/06 e s.m.i.;

DA' ATTO

che il presente provvedimento non sostituisce nessun altro parere o autorizzazione richiesto dalla vigente normativa e che viene emesso fatti salvi eventuali diritti di terzi;

INFORMA

che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso innanzi il Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte o innanzi il Capo dello Stato rispettivamente entro 60 giorni ed entro 120 giorni dalla conoscenza del presente atto.

IL DIRIGENTE VICARIO
dott. Luciano FANTINO

ESTENSORE:

Arch. Barbara Giordana
Ufficio Valutazione Impatto Ambientale